

Bonus Natale 2024

Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti.

Circolare nr. 19/E Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024

a cura di Giuseppe **DE BIASE**

Coordinatore Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (Decreto Omnibus), ha stabilito che, sia erogata, **per l'anno 2024** un'indennità di importo pari a **100 euro** rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari.

La circolare 19/E del 10 ottobre 2024 della Agenzia delle Entrate, detta le istruzioni per l'erogazione.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Il *bonus* è erogato ai **lavoratori dipendenti** (a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente) per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un **reddito** complessivo **non superiore a 28.000 euro**;
- b) abbiano **il coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno **un figlio fiscalmente a carico**, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
 - Oppure, in alternativa, abbiano almeno **un figlio, fiscalmente a carico**, in presenza di **un nucleo familiare c.d. monogenitoriale**, come individuato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR.
- c) abbiano **un'imposta lorda per l'anno 2024**, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR, di importo **superiore a quello della detrazione spettante** ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.

I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR non possono essere beneficiari del *bonus*.

RILEVANZA FISCALE

L'articolo 2-bis, comma 2, del Decreto Omnibus dispone che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

MISURA

L'indennità di 100 euro viene riproporzionata nel *quantum* in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024.

In particolare, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione.

Nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

REDDITO DI RIFERIMENTO

Con riferimento al requisito reddituale di cui alla lettera a), si tiene conto anche:

- dei redditi assoggettati a cedolare secca;
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Rilevano anche la quota esente dei redditi agevolati quali:

- gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
- il regime speciale per lavoratori impatriati;

Non rileva il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Oltre al requisito reddituale, affinché l'indennità possa essere concessa, necessita che ci sia "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR. Al riguardo, si osserva che non opera la riduzione dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo dell'anno, espressamente prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo.

SITUAZIONE FAMILAIRE

Con riferimento al requisito del nucleo familiare di cui alla lettera b), si evidenzia che, il *bonus* spetta al lavoratore dipendente, con **almeno un figlio fiscalmente a carico se, alternativamente**:

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (qualora, alternativamente
- l'altro genitore è deceduto o l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, o il figlio è stato adottato da un solo genitore destinatario

del bonus oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore destinatario del bonus).

ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2-bis del Decreto *Omnibus*, il sostituto d'imposta pubblico o privato, riconosce il *bonus* unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a rilasciare al sostituto d'imposta tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame.

Il lavoratore che ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il *bonus* con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del *quantum* spettante.

Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di *part-time* in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del *bonus*, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

Ad oggi non è stato ancora istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

L'erogazione del bonus, però, viene erogato **salvo conguaglio**. Ciò significa che a dicembre o entro il conguaglio differito a febbraio 2025, il sostituto d'imposta verificherà la spettanza dell'indennità dal punto di vista reddituale e della capienza dell'imposta lorda e qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del

LE GUIDE DEL CENTRO STUDI ANCL BARI

relativo importo.

Forse sarebbe stato opportuno erogare il bonus di 100 euro a conguaglio terminato, onde evitare di erogare il bonus e il mese dopo recuperarlo.

I lavoratori domestici che, come sappiamo, non hanno sostituto d'imposta, ovvero i lavoratori che non abbiano ricevuto il *bonus* dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza potranno beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Lo stesso dicasi per coloro che hanno percepito il bonus e si accorgono della non spettanza, lo potranno restituire nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.